

EDITORIALE

Introduzione

Mauro Balestrieri, Alberto Giustiniano

Il numero che qui si presenta cerca di affrontare in un'ottica eminentemente interdisciplinare l'articolata concettualità che il mondo del diritto manifesta e offre al pensiero filosofico. I contributi che lo compongono hanno il merito di proporre una riflessione ragionata e sfaccettata, critica e trans-istorica, sulle molteplici morfologie che la legge sembra assumere tanto nella sua evoluzione storica, quanto nella concreta condizione contemporanea.

Il più grande obiettivo che ha guidato l'impostazione di questo numero risiede nel tentativo di pensare quelle pratiche affabulatorie – e allo stesso intrinsecamente violente – che circoscrivono l'azione della legge. Il diritto ha da sempre svolto un ruolo primario nella “naturalizzazione” dei poteri di dominio dell'uomo sui propri simili, e dell'uomo sulla natura. La sovranità della legge – il suo ergersi magnificamente al di sopra del foro interiore dell'individuo – è null'altro che la forma formante, il risultato atteso, di un gesto violento e inaspettato, ma così naturale da informare la stessa costituzione dei corpi politici, e la loro esistenza attuale.

Invero, alle origini della cultura giuridica occidentale, la legge è stata infatti detta “sovrana”. Da quando il poeta Pindaro nel VI secolo a.C. espresse questo fulminante pensiero, l'intera tradizione successiva, da Aristotele a Cicerone, da Heidegger a Schmitt, non ha smesso di interrogarsi sugli ambivalenti rapporti che congiungono diritto, forza e violenza. La legge, è stato anche detto, è “sottile”: nel suo instaurarsi quale potere diffuso, impercettibile, radicato nell'operare delle istituzioni e delle direzioni di coscienza, essa ha finito per governare l'individuo prima ancora che questi ne divenisse consapevole. La legge, ancora, è stata detta “chiara” (o *doveva* essere chiara), come proclamavano i giacobini rivoltosi nel 1789 demolendo le oppressive costumanze dell'*ancien régime*. La legge, purtroppo, è anche “oscura”, ineffabile, nascosta nelle pieghe del tempo, nel sapere tecnico dei suoi interpreti e nella tradizione memorabile. Ancora oggi, pare quasi impossibile affrontare *de visu* il senso e il valore della parola legge e il suo rapporto con ciò che da fuori dovrebbe dirigerne l'azione, la *giustizia*. Nella poliedrica formazione che sta, molto più che in passato, al cuore del contesto

politico ed economico globale il suo valore sembra dirsi assente.

È spesso lampante come, in perfetta continuità con la diffusione sconfinata nel planisfero degli affari economici e commerciali, la legge appaia pure relegata al ruolo di semplice *strumento*. Nel ritagliarsi fittiziamente uno spazio di indipendenza e di specialismo, essa in realtà sembra perseguire fini che stanno al di là della sua immediata consapevolezza. Sempre più impiegata per accrescere l'estensione del mercato finanziario, la legge è la “magnifica marionetta” di una nuova forma di sovranità, se così si può dire, del tutto sconosciuta nei secoli passati, che fa dei grandi studi legali o delle più importanti riforme costituzionali nient'altro che delle tappe, docili o meno, in linea o meno, rispetto a un modello che prima ancora di essere semplicemente gius-economico è, soprattutto, *esistenziale*. In questo senso, come diceva Foucault, la società attuale ha smesso di essere una società giuridica. Non si combatte più *per* la legge, come la storia della tradizione politica moderna poteva aver insegnato, ma per la posizione politica che può, a monte, realizzarne la *disponibilità*. Il diritto “decade”, così, a semplice “strategia politica”, permane semplicemente come “utensile tecnologico”, come marchingegno privo di una ragione intrinseca all'infuori di quella neoliberale e calcolante. Tuttavia, occorre anche dire, la legge non può non possedere un'identità. Pur quando strettamente incanalata in una direzione politica che la trascende (e, forse, la supera), essa continua a rappresentare il prodotto di una riflessione capillare e particolareggiata, lo specchio di una forma di pensiero culturale che proprio nell'empiria del caso concreto ha visto nascere il proprio originale approccio intellettuale. E non è un caso, proprio per questo, che i giuristi si riferiscano alle materie che insegnano utilizzando il termine *discipline*: esse sono la prosecuzione di una normatività del pensiero che sta chiusa in settori e ambiti di sapere fin dalla loro genesi radicati nell'ontologia del vissuto concreto.

In maniera diretta, o indiretta, è innegabile che il diritto costituisca prima di tutto un sistema di conoscenza, una teoria generale, che si trasforma quindi in disciplina specifica, in un sapere concreto legato alle esperienze casuistiche del vivere. Allo stesso modo, il diritto è il mezzo attraverso cui connettere i tecnicismi che lo informano all'orizzonte politico che ne fa da sfondo. Anch'esso, quindi, è sottoposto ai mutamenti che ogni paradigma scientifico-conoscitivo incontra nel proprio processo di evoluzione. Ciò che denominiamo *giurisprudenza* è invero null'altro che una delle più risalenti discipline intellettuali, un modo del tutto peculiare di studiare e affrontare la complessità delle esperienze con la finalità di nominare, classificare, comprendere e infine *dominare* la natura.

Anche oggi, tuttavia, la legge mostra i suoi punti di frizione. Se tradizionalmente proprio la giurisprudenza ha costituito il regno di quell'infrastruttura “oggettiva”, disgiunta dalle percezioni dell'individuo, in grado di inquadrare meccanicisticamente il mondo, oggi – sulla spinta dei movimenti ecologici – si assiste a un tentativo di rivoluzionare dal di dentro le concettualità del diritto. Ciò avviene attraverso una profonda presa di coscienza che riguarda, non da ultimo, il nuovo significato dei beni comuni, della partecipazione politica collettiva, e dell'abbandono del fenomeno capitalistico-estrattivo.

Qui si incistano, allora, alcuni dei temi più interessanti che l'odierno dibattito politico impone, con sempre maggiore gravità, all'attenzione del filosofo e non solo.

Come lo scenario globale segnato dai più disparati attentati terroristici sta oramai mostrando, l'interrogativo su quale sia oggi il ruolo della legge si intreccia con il progressivo incrementarsi della tensione nazionale e internazionale,

con la dichiarazione di misure eccezionali o dei numerosi provvedimenti “estemporanei”, in breve con tutte quelle pratiche securitarie che si agitano al di fuori di una ragionata programmazione politica, e purtuttavia, incidono nella sfera della privata e individuale libertà personale. È il mondo dello stato di eccezione, che smette tuttavia di essere eccezionale tradendo con ciò il proprio stesso nome, e incistandosi viceversa come regola-non-regolata, come espressione di una violenza improvvisa che distrugge qualunque pensiero ordinario, puntuale, di ampio respiro. In questo senso (e paradossalmente) il collasso della legge chiama altra legge, conducendo il diritto a un compito ingrato, e allo stesso tempo di impossibile realizzazione, vale a dire a quello di istanza di governo del sociale, di gestione del contesto differenziato e frammentario, privo di omogeneità, e indebolito sempre più dalle logiche della paura e dello scontro civile. Lo stesso diritto internazionale, tradizionalmente chiamato a disgiungere in modo netto le varie fasi di esistenza della comunità politica mondiale, attraversa una crisi che vede sfumare i confini tra tempo di pace e tempo di guerra, in cui è il diritto stesso a smarrire ogni distinzione netta tra le due categorie.

Cambiando radicalmente angolazione, davanti alle nuove frontiere del post-umano, nella privatezza dei letti di ospedale o nella scelta genitoriale di avere un figlio, la legge sembra atteggiarsi in modo diretto e allo stesso ambiguo. Consentire o impedire la nascita e la morte di un individuo iscrive il dibattito sulla legge al cuore delle più forti diatribe etiche. Essa, si può dire, oscilla davvero tra l'essere un mero mezzo a-valutativo teso all'esecuzione di una volontà politica o, al contrario, l'incarnare un dispositivo di regolazione e controllo del vivente dotato, del tutto all'opposto, di una profonda riserva di senso. Questioni come il fine-vita, l'interruzione di gravidanza, la regolazione sulla proprietà del proprio sangue e dei propri organi posizionano la riflessione giuridico-filosofica attuale di fronte a un confine impercettibile, ma rischioso: quello che passa tra l'essere oggetto di diritti o *soggetti* di diritto, di modo che a venire messi in discussione sono non soltanto i cosiddetti valori dell'uguaglianza, del diritto alla vita e della dignità, ma più a monte il senso stesso di un *governo del vivente* e delle sue infinite possibilità di esistenza.

Di fronte a tutto questo, allora, l'empiria dei casi concreti non può che aprire un varco imponente verso il senso, o più ancora verso il progetto intellettuale perseguito dalla legge. Di fronte al proliferare di emblemi, simboli e figure, il diritto diviene oggi il veicolo di una nuova forma di cogenza, espressa attraverso la forza del finzionale: da elementare dispositivo retorico, essa diviene forma prima del fondamento della logica giuridica (*factio iuris*). In questo amplissimo dibattito, si ritrova nuovamente l'emergere di analisi archeologiche, antropologiche, psicoanalitiche volte allo studio dei miti fondatori della civiltà occidentale, o, analogamente, a studi che interrogano il diritto alla luce del progressivo stratificarsi delle esperienze mondiali in un'ottica storica e comparatistica. L'originaria sfuggevolezza del *nòmos* giace come cifra elettiva del pensiero giuridico, e nel discrimine tra *de jure* e *de facto* si lascia ancora raccogliere come luogo eccellenti di interrogazione del reale.

Insomma, il percorso genealogico che accompagna l'emergere della legge è innanzitutto un percorso di scoperte e di invenzioni, ma anche di cambiamenti repentini, di fratture, e di scosse politiche. La legge è il luogo della forza e della cogenza, si ripete, ma forse anche dell'*aporia*. In questo “confine sconfinato”, si apre la necessità di una nuova interrogazione sul diritto che si focalizzi su ciò che esso ha da sempre detto e, forse, sempre potrà dire all'agire dell'uomo, alla

sua dinamica esistenziale e al suo orizzonte politico.

Proprio in ossequio a questa necessità, il settimo numero di *Philosophy Kitchen* si apre con l'intervento di Thomas Macho sui lemmi di "debito" e "colpa". Contraddistinti da un'affinità che non è solo concettuale, ma anche linguistica (in tedesco, il termine *Schuld* indica infatti entrambe le sfere), "debito" e "colpa" appaiono per Macho le segnature del nostro tempo, i cardini esistenziali, economici e filosofici attorno a cui ruotano sia il pensiero politico moderno, sia le più virulente irruzioni neoliberali.

Segue l'articolo di Luca Mori, dedicato a un'altra confusione terminologica che vale ad assommare aporeticamente due forme distinte, ma subliminalmente congiunte: violenza e diritto. Anche in questo caso, è il tedesco *Gewalt* a costituire il campo di elezione per un'analisi raffinata tesa a illustrare le implicazioni che legano, da Trasimaco a Weber, le sfere della coercizione violenta con quelle della giustizia, il potere e il dominio sull'altro con la legittimità stessa del potere.

Nel contributo di Valerio Fabbrizi, le figure di Niccolò Machiavelli, Thomas Hobbes e Hannah Arendt giungono a intersecarsi in un ordito complesso e sfaccettato, che vede i concetti di libertà, potere e governo scandire la storia del pensiero moderno occidentale.

Ad aprire la sezione dedicata alle "forme" del diritto, Daniele Garritano illustra la valenza essenzialmente performativa che il diritto mostra nella sua evoluzione concreta, giungendo a chiarire – attraverso un serrato confronto con la filosofia di Derrida – la matrice logico-linguistica della legge, il suo darsi come forma-di-legge, ma soprattutto come *forza-di-legge*.

Segue l'articolo di Lorenzo Paudice rivolto a una riflessione meticolosa a *The Concept of Mind* di Gilbert Ryle, da cui affiora la peculiare visione che questo autore condivide dell'etica, della legge e della 'ragion pratica'.

Nella sezione dedicata al "sacro", il Emanuele Castrucci ricostruisce la sottile connessione che anima il pensiero della sovranità laica nella sua filogenesi teologica, in particolare attraverso uno studio del binomio *potentia absoluta* e *potentia ordinata* nella scolastica medievale. Attraverso un'esposizione al contempo storica, filosofica e politica, l'autore dischiude abilmente l'essenza della sovranità, la sua sconfinatazza, così come apparirà esemplificata, secoli dopo, dalla forza e dal potere di eccezione di cui esso può disporre.

Nel secondo intervento, Antonio Gerace si concentra sul *nómos* paolino e sulle sue implicazioni teologico-giuridiche. Attraverso un'accurata ricostruzione del concetto di "predestinazione" nel contesto biblico vetero e neotestamentario, l'autore giunge a un'ipotesi ricostruttiva originale e raffinata, che vede nella stessa pre-determinazione la chiave di esistenza dell'umano nel suo essere punto di congiunzione del cosmo e del tempo.

Chiudono il numero, nella sezione intitolata "Soglie della legge", i contributi di Manuel Disegni e di Nicola Capone. Nel primo, il materialismo critico marxiano funge da luogo di rilettura critica della nozione di stato di eccezione schmittiana, in particolare attraverso una riconsiderazione del pensiero di Marx e di Benjamin, nonché del potenziale demistificante che essi mostrano, fino alla dimostrazione di come la cosiddetta eccezione non sia altro che un momento di affermazione e di riproposizione della regola, della sua continuità violenta, del suo ordine dispotico. Nel secondo contributo, il diritto acquista un'apertura concettuale e pragmatica innovativa rispetto ai processi tradizionali: i beni comuni, la forza inedita che essi raccolgono e le nuove forme di affermazione e di appropriazione del sociale dischiudono il potenziale altamente innovativo in essi

presupposti. Attraverso l'analisi di un caso concreto di uso e gestione dei beni comuni, l'autore contribuisce al dibattito sulle nuove forme di giuridicità che oggi si auspicano nello scenario internazionale, dimostrando come un'alternativa al pensiero tradizionale sia senz'altro possibile e praticabile.

Come si vede, i contributi ospitati in questo numero aprono uno spazio di interrogazione critica sulla tradizione e sulle categorie del diritto, insieme a un tentativo di pensare diversamente il ruolo che esso può assumere nel contesto globale. Le sezioni che lo compongono istituiscono ciascuna un varco diretto verso quell'ambiguità sovrana che ancora rende affascinante e arcano lo studio del diritto.